

La nuova legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Il Gran Consiglio ha recentemente approvato il messaggio del 10 giugno 1976 del Consiglio di Stato concernente la nuova legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato; il testo di questa nuova importante legge previdenziale è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale No. 75 di martedì 21 settembre 1976.

La nuova legge, che ha impegnato per molti mesi, in lavoro comune, i rappresentanti delle diverse associazioni sindacali degli impiegati dello Stato, dei docenti e dei gendarmi e i rappresentanti del Dipartimento delle finanze, apporta, in questo settore, importanti modifiche, tali da permettere di concludere che, attualmente, il nostro Cantone dispone di una delle leggi più avanzate nel settore.

Commentiamo pertanto con il presente articolo i punti più importanti di questo testo legislativo:

Cassa pensioni per tutti

L'art. 4 della nuova legge assicura obbligatoriamente in cassa pensioni tutti i dipendenti dello Stato che nel corso dell'anno prestano la loro attività, in modo continuo, almeno nella misura di 2/3 dell'orario normalmente previsto e che, con questa attività, conseguono un reddito annuo superiore alla quota di coordinamento (franchi 8'000.—).

Quale stipendio annuo si intende:

- lo stipendio base secondo la classificazione della funzione,
- le indennità di rincaro,
- gli aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e
- gli eventuali altri supplementi di stipendio a carattere permanente.

I supplementi assegnati ai docenti dai Comuni non sono più assicurati alla Cassa pensioni.

Questa nuova legge abolisce la cassa risparmio: numerosi dipendenti dello Stato precedentemente esclusi dall'assicurazione Cassa Pensioni e che soddisfano i requisiti sopraindicati verranno, a partire dall'entrata in vigore della legge, iscritti d'ufficio quali assicurati a Cassa pensione. Essi possono inoltre chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme, il riscatto volontario di anni di assicurazione alla Cassa.

Nuove norme in caso di uscita dalla Cassa

Le nuove disposizioni modificano sostanzialmente le condizioni di scioglimento del rapporto d'assicurazione con l'Istituto di previdenza in caso di cessazione del rapporto d'impiego con lo Stato; di norma, i diritti del dipendente vengono soddisfatti mediante un titolo di credito e non più mediante il rimborso dei contributi pagati. Questa ultima eventualità riveste carattere di eccezione solo quando il periodo di assi-

curazione alla Cassa pensioni è inferiore a 10 anni, o l'età dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto d'impiego è inferiore a 35 anni o se l'assicurato, sciogliendo il rapporto d'impiego con lo Stato, lascia definitivamente la Svizzera.

Abolizione della tassa d'ammissione e dei limiti di età di affiliazione alla Cassa pensioni

La nuova regolamentazione abolisce sia la tassa d'ammissione, richiesta precedentemente ai nuovi dipendenti dello Stato, sia il limite massimo di ammissione alla Cassa pensioni precedentemente stabilito all'età di 40 anni.

Ogni nuovo dipendente dello Stato vien quindi obbligatoriamente iscritto a Cassa pensioni, indipendentemente dall'età e senza nessun pagamento di tasse partico-

lari, quando la sua attività è pari ad almeno 2/3 dell'orario normale di lavoro.

Calcolo delle pensioni di vecchiaia

L'importo della pensione di vecchiaia corrisponde al 2% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno di assicurazione compreso tra l'affiliazione alla Cassa pensione ed il pensionamento obbligatorio per limiti di età, con un massimo pari al 60% dello stipendio assicurato. In pratica un assicurato iscritto alla Cassa pensioni a 50 anni di età riceve, al 65.esimo anno di età, una pensione pari al 30% dell'ultimo stipendio assicurato (2% x 15 anni).

Calcolo delle pensioni di invalidità

Anche per queste pensioni è stato completamente modificato il sistema di calcolo; nel 1. anno di assicurazione la pensione di invalidità corrisponde al 60% della pensione di vecchiaia; essa aumenta per ogni anno di assicurazione dello 0,6% dello stipendio assicurato; al massimo la pensione d'invalidità è pari alla pensione di vecchiaia. Il nuovo sistema di calcolo ha apportato notevoli miglioramenti sulla scala percentuale delle pensioni d'invalidità, in particolare per gli assicurati in giovane età. I miglioramenti rispettivamente le percentuali di pensione appaiono più chiaramente dalla tabella qui di seguito pubblicata:

Anni di assicurazione	Percentuale sullo stipendio assicurato (scala attuale)	Percentuale sullo stipendio assicurato (nuova scala)	Aumento
0	40%	42,0%	+ 2,0%
1	40%	42,6%	+ 2,6%
2	40%	43,2%	+ 3,2%
3	40%	43,8%	+ 3,8%
4	40%	44,4%	+ 4,4%
5	40%	45,0%	+ 5,0%
6	40%	45,6%	+ 5,6%
7	40%	46,2%	+ 6,2%
8	40%	46,8%	+ 6,8%
9	40%	47,4%	+ 7,4%
10	40%	48,0%	+ 8,0%
11	41%	48,6%	+ 7,6%
12	42%	49,2%	+ 7,2%
13	43%	49,8%	+ 6,8%
14	44%	50,4%	+ 6,4%
15	45%	51,0%	+ 6,0%
16	46%	51,6%	+ 5,6%
17	47%	52,2%	+ 5,2%
18	48%	52,8%	+ 4,8%
19	49%	53,4%	+ 4,4%
20	50%	54,0%	+ 4,0%
21	51%	54,6%	+ 3,6%
22	52%	55,2%	+ 3,2%
23	53%	55,8%	+ 2,8%
24	54%	56,4%	+ 2,4%
25	55%	57,0%	+ 2,0%
26	56%	57,6%	+ 1,6%
27	57%	58,2%	+ 1,2%
28	58%	58,8%	+ 0,8%
29	59%	59,4%	+ 0,4%
30 e più	60%	60,0%	

La pensione per ogni figlio minorenni, spettante ad un pensionato per invalidità è pari al 10% della pensione di vecchiaia calcolata dall'età di affiliazione al limite di età, con un massimo, per tutti i figli, del 50%; (qualora l'invalidità non vien riconosciuta dall'assicurazione federale per invalidità la pensione per i figli è del 20% della pensione di vecchiaia calcolata dall'età di affiliazione al limite di età, per ogni figlio, con un massimo del 60%). Nei casi di pen-

sionamento per invalidità di assicurati ammessi alla Cassa con riserva, nei primi 5 anni la rendita è calcolata con percentuali ridotte; oltre i 5 anni si applica la scala normale delle pensioni d'invalidità. Il pensionato per invalidità o vecchiaia, che non percepisce una rendita AVS o AI ha diritto ad un supplemento fisso, calcolato secondo le particolari modalità espresse dall'art. 27 della nuova legge.



Calcolo della pensione vedovile

La pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia del Defunto calcolata dall'età di affiliazione al limite di età (65 anni).

Ad esempio, la vedova dell'assicurato iscritto per 18 anni alla Cassa pensioni (rendita di vecchiaia $2\% \times 18 \text{ anni} = 36\%$) ha diritto a una pensione di vedova pari al 24%, (2/3 della pensione di vecchiaia precedentemente citata), dello stipendio assicurato del defunto marito.

Ovviamente anche gli orfani hanno diritto ad una pensione che è pari al 20% della pensione di vecchiaia del defunto padre (per ogni figlio, nel caso precedentemente citato, la pensione per orfano è pari al 7,2% della pensione di vecchiaia) con un massimo del 60% della pensione vecchiaia, quando il Defunto lascia più figli.

La pensione per orfani viene raddoppiata quando il figlio è orfano di padre e madre oppure se la vedova non ha diritto ad una pensione in applicazione dell'art. 39.

Retribuzione del capitale

La nuova legge ha notevolmente migliorato la retribuzione che lo Stato corrisponde ai capitali della Cassa pensione, precedentemente stabiliti al 3,5% per i primi 140'000'000. — e al 5% per il resto; il nuovo articolo stabilisce che lo Stato corrisponde un interesse annuo del 5% sulla totalità del capitale.

Commissione amministrativa della Cassa pensioni

Nella composizione della commissione amministrativa sono state apportate delle modifiche; la stessa è composta di 10 membri

nominati dal Consiglio di Stato, di cui 5 rappresentanti dello Stato e 5 proposti dalla Sezione del personale.

Presidente della commissione è il Direttore del Dipartimento delle finanze che ha diritto di voto soltanto nel caso di seconda parità. Ogni membro della commissione ha diritto ad un supplente. Precedentemente la commissione era composta da 5 rappresentanti dei dipendenti dello Stato, 5 rappresentanti dello Stato e del presidente, il direttore del Dipartimento delle finanze, con diritto di voto; si trattava allora di una commissione non paritetica.

Abbassamento dei limiti di età per il pensionamento obbligatorio e facoltativo

Con le opportune modifiche alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti è stato abbassato a 62 anni il limite di pensionamento obbligatorio per le donne. La nuova legge ha inoltre notevolmente migliorato le condizioni di pensionamento facoltativo per gli assicurati che hanno raggiunto i 60 anni di età, poiché gli stessi possono essere messi a riposo qualora abbiano raggiunto i 30 anni di servizio mentre le precedenti norme prevedevano 60 anni di età e 40 anni di servizio.

Conclusione

Le norme sopraindicate, che costituiscono unicamente i punti di maggior interesse della nuova legge sulla Cassa pensioni, fan sì che l'attuale legge si situi sicuramente tra le migliori esistenti in Svizzera; il contributo degli assicurati è stato, per questi motivi, mantenuto invariato, nella misura

dell'8% poiché si è preferito apportare notevoli miglioramenti alle condizioni di pensionamento, proprio approfittando della buona salute finanziaria della Cassa, piuttosto che rinunciare a qualche miglioramento per abbassare il limite contributivo e, magari in una futura revisione, doverlo nuovamente riportare a quello attuale. L'Amministrazione della Cassa pensioni è a disposizione per ogni informazione a carattere generale o personale (tel. 092 24 14 27).

Giorgio Weit

Disposizioni amministrative per l'anno 1976-77

Tra le disposizioni emanate all'inizio del corrente anno scolastico dalla Sezione amministrativa riteniamo opportuno richiamare all'attenzione dei docenti le seguenti.

1. Domande per corsi di aggiornamento o di perfezionamento

Le domande di autorizzazione a partecipare a corsi di aggiornamento o di perfezionamento devono essere presentate in anticipo (se possibile almeno 1-2 mesi prima del corso), con il visto della direzione scolastica o dell'ispettorato, per permetterci di sottoporle per tempo al Consiglio di Stato. Le domande tardive vengono respinte.

2. Domande di congedo

Lo stesso termine d'anticipo vale anche per le richieste di congedo; anche in questo caso la domanda, chiaramente motivata, deve pervenire alla Sezione amministrativa già preavvisata dalla Direzione scolastica e, se del caso, dall'ispettorato scolastico competente.